

ziosi, è totalmente ignorato (1). Dato pure, infatti, che i *trapeziti* greci emettano biglietti pagabili a vista, è certo che i banchieri romani ignorano lo sconto di cambiali con biglietti pagabili a vista; ignorano il meccanismo stesso della circolazione fiduciaria; ed il più delle volte non possono pur valersi del denaro depositato presso di essi, sul quale perciò non pagano interesse. Che più? Perfino agli Stati Uniti, pur così economicamente esuberanti, gli Istituti di Credito non giungono mai ad assumere un solido assetto, finchè impera la schiavitù (2).

E ciò appare con anche più precisa evidenza nell'organamento delle banche medievali, le quali possono bensì ricevere denaro in deposito, ma non però in alcun modo prestarlo. Il che Montesquieu esprime nell'imperativo categorico: I banchieri sono istituiti per cambiare il denaro, non già per prestarlo (3). Ecco infatti le leggi di Venezia del 28 settembre 1374 e 21 novembre 1403 punire severamente i banchieri, i quali riprestino i depositi; ecco la giurisprudenza denunciare l'uso del deposito, siccome irregolare; ecco il Contarini colpirlo di severe rampogne (4). E quando si istituisce il Banco di Rialto nel 1587, il Consiglio si impegna a non mai prestare il denaro depositato; e quando più tardi, nel 1619, si istituisce il Banco-Giro, si vieta ch'esso abbia a prestar denaro ai mercanti; mentre analogo divieto s'impone alla Banca di Amsterdam (5) ed a tutte le banche medievali (6). Il *giro delle partite* a Venezia, il *biglietto di cartulario* a Genova, la *polizza di tavola* a Palermo, le *ricevute di Banco* ad Amsterdam, i *soldi di Tours* in Francia, i *devo* di Sicilia, i *tokens* inglesi, non son che fedi di deposito di un metallo, che non si ritien disponibile (7). Di certo

(1) Si parla invero di biglietti, che sarebbero stati emessi dalla casa bancaria babilonese Egibi, di biglietti di banca emessi fra i Caldei, 2300 anni a. C., e di altri emessi nella più remota antichità nella Cina; mentre sembra che i tempi greci riprestassero il denaro presso essi depositato. Ma si tratta in ogni caso di manifestazioni puramente sporadiche ed eccezionali.

(2) *Analisi*, II, 340 e segg.

(3) *Esprit des lois*, XXII, 16.

(4) LATTES, *La libertà delle banche a Venezia*, Milano, 1869, 125.

(5) GRAZIANI, *Istituzioni di E. P.*, 2ª ed., 627.

(6) DE VITI, *La funzione della banca*, Roma, 1897.

(7) FERRARA, *Nuova Antologia*, 1873, 626.